



A.P.I.
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
- DAL 1946 -

Servizio Energia

Milano, 22 giugno 2023
Prot: ENE/0321/cm/23

Spett.li
Imprese associate
Loro Indirizzi

Imprese NON ENERGIVORE e NON GASIVORE: possibilità di richiesta al proprio fornitore dei calcoli per i crediti d'imposta 2° trimestre 2023

Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore,

l'A.R.E.R.A. ha provveduto a definire le modalità di attuazione di quanto previsto dall'*articolo 4, comma 6* del [Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34](#) ("DL Bollette" – [qui](#) la circolare pubblicata in merito da A.P.I.).

Di seguito quanto previsto dalla [delibera A.R.E.R.A. 259/2023/R/COM](#).

Credito d'imposta 2° trimestre 2023 per imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KW

Il venditore di energia elettrica che riforniva l'impresa non energivora sia nel primo trimestre 2019 (periodo 2019) che nel primo e secondo trimestre 2023 (periodo 2023), è tenuto a inviare all'impresa, su richiesta dell'impresa stessa, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, una **comunicazione riportante il **calcolo** dell'incremento di costo della componente energetica, nonché l'ammontare del **credito di imposta spettante per il secondo trimestre 2023**, dettagliando i seguenti elementi:**

- **prezzo medio** della **componente energetica** per il **primo trimestre 2019**, prezzo medio della componente energetica per il **primo trimestre 2023** e **relativo confronto** in percentuale;
- **il valore del credito di imposta spettante** al cliente per il secondo trimestre 2023 **nel caso** in cui il confronto di cui al precedente punto mostri un **incremento superiore al 30%**;
- l'elenco dei POD considerati nei conteggi, che saranno i punti di prelievo presenti in fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2023 di riferimento. Qualora l'impresa abbia nella propria titolarità ulteriori punti di prelievo di energia elettrica, i conteggi comunicati non saranno sufficienti a determinare né la titolarità del credito, né il credito d'imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull'insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell'impresa, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con [Circolare 36/E](#).



A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie

Viale Monza, 265 - 20126 Milano

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112

www.apmi.it - info@apmi.it

aderente a Confartigianato Imprese



A.P.I.
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
- DAL 1946 -

Servizio Energia

Credito d'imposta 2° trimestre 2023 per imprese non gasivore

Il venditore di gas naturale che riforniva l'impresa non gasivora sia nel primo trimestre 2019 (periodo 2019) che nel primo e secondo trimestre 2023 (periodo 2023), è tenuto a inviare all'impresa, su richiesta dell'impresa stessa, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, una **comunicazione riportante il calcolo dell'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, nonché l'ammontare del **credito di imposta spettante per il secondo trimestre 2023**, dettagliando i seguenti elementi:**

- **l'informazione che l'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale (media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero MI-GAS) tra il primo trimestre 2023 e il primo trimestre 2019 è superiore al 30%;**
- **il valore del credito di imposta spettante** in relazione al gas consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nel secondo trimestre dell'anno 2023;
- **l'elenco dei PDR considerati nei conteggi che saranno i punti di riconsegna presenti in fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2023 di riferimento. Qualora l'impresa abbia nella propria titolarità ulteriori punti di riconsegna di gas naturale, per la determinazione del credito di imposta potrà tenere conto anche degli eventuali conteggi relativi a tali ulteriori punti di riconsegna.**

Le comunicazioni tra venditori e imprese dovranno avvenire per il **tramite di posta elettronica certificata** o con altre modalità, con caratteristica di tracciabilità, individuate dal venditore.

Per l'utilizzo dei crediti d'imposta è possibile consultare il seguente link al sito dell'Agenzia delle Entrate riportante il riepilogo dei crediti d'imposta introdotti dai vari decreti legge, le relative entità, scadenze e codici tributo: [Imprese - Come utilizzare i crediti d'imposta - Come utilizzare i crediti d'imposta - Agenzia delle Entrate \(agenziaentrate.gov.it\)](https://www.agenziaentrate.gov.it/impresecomunicazione)

Il Servizio Energia è disponibile ai seguenti riferimenti, telefono 02671401 - e-mail energia@apmi.it.

Cordiali saluti.

Alberto Conte
Vicedirettore Generale



A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie

Viale Monza, 265 - 20126 Milano

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112

www.apmi.it - info@apmi.it aderente a 